



Prot. n. 24211/RU

IL DIRETTORE

Vista la Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 del Consiglio, relativa al regime generale delle accise, che abroga la Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992;

Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, recante attuazione della Direttiva 2008/118/CE;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative approvato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, d'ora in avanti Testo Unico Accise;

Visto l'articolo 10-bis del Testo Unico Accise recante "*Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro*", il quale stabilisce, al comma 1, che i prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, e siano stati spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato e, al comma 2, che il debitore dell'accisa è il rappresentante fiscale designato dal venditore, ivi avente sede e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria;

Visto in particolare il comma 5 dell'articolo 10-bis del Testo Unico Accise, il quale dispone che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, sono stabilite le procedure per l'autorizzazione del suddetto rappresentante fiscale, nonché le

modalità per la prestazione della garanzia e per la tenuta della contabilità da parte del medesimo;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. E' oggetto della presente determinazione l'individuazione delle procedure per l'autorizzazione, per la prestazione della garanzia e per la tenuta della contabilità del rappresentante fiscale designato per la vendita nel territorio dello Stato di prodotti già assoggettati ad accisa in altro Stato membro, ad eccezione dei tabacchi lavorati.

2. Ai fini della presente determinazione, si intende per:

- prodotti spediti: i prodotti già assoggettati ad accisa in altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, e siano spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore nel territorio dello Stato, ove sono soggetti ad accisa ;
- venditore: il soggetto che effettua nei confronti di un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, la vendita di prodotti e che designa il rappresentante fiscale ai fini dell'assolvimento del tributo;
- rappresentante fiscale: il soggetto, avente sede nel territorio dello Stato, designato dal venditore e debitore dell'accisa relativa ai prodotti spediti;
- destinatario: il soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, che ha acquistato i prodotti spediti.

Articolo 2

Procedura per l'autorizzazione

1. Il soggetto che intende operare in qualità di rappresentante fiscale è tenuto a richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ufficio delle Dogane, individuato in relazione alla propria sede. Si prescinde dall'autorizzazione per gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, i quali sono comunque tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ufficio delle Dogane, individuato in relazione alla loro sede, dell'incarico ricevuto dal venditore. Al rappresentante fiscale, prima dell'inizio della sua attività, è attribuito un codice ditta.

2. Nella richiesta di autorizzazione, ovvero nella comunicazione, i soggetti di cui al comma 1 indicano i propri dati identificativi, il proprio numero di partita IVA, la propria sede, nonché i dati identificativi del venditore che li ha designati, con atto scritto, come proprio rappresentante fiscale. Il rappresentante fiscale è tenuto a comunicare i dati identificativi dei venditori dai quali venga successivamente designato.

Articolo 3

Adempimenti

1. Prima di ciascuna spedizione, il rappresentante fiscale comunica all'Ufficio delle Dogane che lo ha autorizzato, ed a quello competente per territorio in relazione al luogo di ricevimento dei prodotti, i dati identificativi del venditore e, se diverso, dello speditore, nonché quelli identificativi del destinatario, del tipo e del numero identificativo della documentazione commerciale emessa per la spedizione e del luogo di consegna. Nella medesima comunicazione, il rappresentante fiscale indica altresì la natura dei prodotti spediti, nonché la quantità e la qualità degli stessi con riferimento al codice di nomenclatura combinata.

2. Unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, il rappresentante fiscale presenta la documentazione relativa alla prestazione della garanzia per l'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti spediti o, eventualmente, quella relativa all'avvenuto pagamento dell'importo equivalente.

3. La garanzia viene fornita nei modi previsti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni. Se viene costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, l'accettazione della

cauzione spetta all'Ufficio delle Dogane competente in relazione alla sede del rappresentante fiscale. Lo svincolo della cauzione viene disposto dal suddetto Ufficio delle Dogane previa esibizione della prova dell'avvenuto pagamento dell'accisa.

Articolo 4 **Tenuta della contabilità**

1. Il rappresentante fiscale tiene un registro delle singole forniture effettuate nel quale sono riportati i dati relativi a ciascuna operazione, incluso il numero di riferimento della documentazione commerciale di accompagnamento dei prodotti nonché i documenti comprovanti il pagamento dell'imposta sul territorio nazionale. A corredo del suddetto registro, il rappresentante fiscale custodisce gli atti di cui all'articolo 2, comma 2 e, per ciascuna spedizione, conserva la documentazione giustificativa della movimentazione realizzata e comprovante l'avvenuta ricezione dei prodotti da parte del destinatario.

2. Il rappresentante fiscale è tenuto a sottoporsi ai controlli intesi a verificare la regolare tenuta della contabilità, la congruità della garanzia prestata ed il regolare versamento dell'imposta calcolata con l'aliquota vigente il giorno della consegna dei prodotti.

Articolo 5 **Pagamento della accisa**

1. Il rappresentante fiscale provvede al pagamento dell'accisa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo del prodotto al destinatario, se non assolta prima della spedizione.

2. Il pagamento dell'accisa avviene secondo una delle seguenti modalità:

- presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- presso gli Uffici delle Poste Italiane mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- presso gli sportelli bancari o gli Uffici delle Poste Italiane mediante il versamento unitario (modello F24).

3. Il titolo di versamento ed il documento di accompagnamento dei prodotti devono avere tra loro univoco riferimento.

Articolo 6 **Disposizioni finali**

1. I documenti e le comunicazioni cartacee previsti dalla presente determinazione da indirizzare agli Uffici delle Dogane sono presentate, in alternativa, secondo le seguenti modalità:

- a mano;
- a mezzo fax;
- attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata.

2. La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 14 novembre 2012

Il Direttore dell'Agenzia
dott. Giuseppe Peleggi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93*